Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 22 giugno 1934 - Anno XII** **Numero 146**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

sorteggiate nella 62ª estrazione del 23 maggio 1934-XII. — **Distillerie italiane, società anonima in Milano**: Rimborso anticipato delle obbligazioni 6 per cento. — **« S.E.T. » - Società Esercizi Telefonici, in Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1934-XII. — **Municipio di Ferrara**: Obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000 sorteggiate nella 19ª estrazione del 4 giugno 1934-XII. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1934-XII. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Piacenza**: Titoli del prestito comunale 5,50 per cento sorteggiati negli anni 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933 e non ancora presentati per il rimborso.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino**: Obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 24 maggio 1934. — Obbligazioni sorteggiate nelle prime tre estrazioni e non ancora presentate al rimborso alla data del 24 maggio 1934-XII. — **Società adriatica di elettricità, in Venezia**: Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 25 maggio 1934-XII. — **Società per le forze idrauliche della Liguria, in Genova**: Obbligazioni del prestito di L. 10.000.000 sorteggiate nella 3ª estrazione del 25 maggio 1934-XII. — **Consorzio idroelettrico italiano, in Genova**: Obbligazioni del prestito di L. 8.000.000 sorteggiate nella 2ª estrazione del 25 maggio 1934-XII. — **Società dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea**: Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1934-XII. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia**: Estrazione e rimborso di obbligazioni. — **S. A. Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Palermo**: Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1934-XII. — **Società anonima « T.P.T. » (già Filatura di Torino), in Pray**: Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1934-XII. — **Municipio di Ferrara**: Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima della Ferrovia di Chieti**: Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1934-XII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 923.

Istituzione dei posti di ruolo della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 2078, concernente la trasformazione della Regia scuola industriale di Treviso in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione dei posti di ruolo della Scuola suddetta omessi nella tabella organica allegata allo statuto della Scuola stessa approvato con il citato R. decreto 31 agosto 1933;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di ruolo della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Treviso si compone di un direttore, tre insegnanti, due capi officina ed un segretario economo.

Art. 2.

I posti del personale direttivo e insegnante di cui ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 e quelli del personale tecnico ed amministrativo di cui ai nn. 1, 3 e 6 previsti per incarichi retribuiti nella tabella organica annessa allo statuto della Regia scuola tecnica suddetta, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 2078, sono sostituiti da altrettanti posti di ruolo.

Resta fermo per il direttore l'obbligo di impartire l'insegnamento di una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6, la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. 924.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Misericordia, in Magliano dei Marsi.

N. 924. R. decreto 21 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Misericordia, in Magliano dei Marsi (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. 925.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Massa Superiore (Aquila).

N. 925. R. decreto 21 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Massa Superiore (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. 926.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei S.S. Crispino e Crispiniano, in Castel di Sangro.

N. 926. R. decreto 21 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei S.S. Crispino e Crispiniano, in Castel di Sangro (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. 927.
Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Terni.

N. 927. R. decreto 28 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Terni viene riconosciuto come corpo morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.
Autorizzazione alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne ad applicare il coefficiente di maggiorazione di cui all'ultima parte dell'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la lettera 4 aprile 1934 della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, con cui si fa presente che il gettito dei contributi sindacali per l'anno 1933 è di L. 4.756.500, e si chiede pertanto l'autorizzazione ad applicare un coefficiente di maggiorazione a raggiungere il contingente di L. 6.400.000 determinato dall'ultimo comma dell'art. 60 del R. decreto 1° dicembre 1930, n 1644;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per la concessione della chiesta autorizzazione, ai sensi del menzionato art. 60;

Decreta:

La Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne è autorizzata ad applicare per l'anno 1933 alle aliquote dei contributi, posti a carico delle categorie inquadrate, i seguenti coefficienti di maggiorazione:

Aziende ferrotramviarie e di navigazione interna — sull'importo della tassa erariale sui trasporti — coefficiente di maggiorazione dell'1,80 %;

Aziende esercenti linee di tramvie e di navigazione interna, contemplate dall'art. 1 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40, esercenti linee ferroviarie e tramviarie non soggette alla tassa erariale sui trasporti, nonchè esercenti linee automobilistiche urbane, coefficiente di maggiorazione del 0,10 % sull'importo dei prodotti lordi;

Esercenti servizi pubblici di trasporti con veicoli o natanti a motore, che siano concessionari di servizi regolari: 30 % sul contributo base;

Esercenti taxi, autobus, camion, natanti a motore: 25,70 % sul contributo base;

Esercenti trasporti a trazione animale e con barche, noleggio carri, ecc.: 25 % sul contributo base;

Esercenti attività di recapito di effetti postali e telegrafici: 23,35 % sul contributo base;

Esercenti attività di manovalanza, di nettezza urbana, di vuotatura di pozzi neri, di carico e scarico: 40 % sul contributo base;

Esercenti attività di trasporti funebri: 50 % sul contributo base;

Esercenti attività di garage e di corrieri: rispettivamente 38 % e 20 % sul contributo base;

Esercenti attività non comprese in nessuna delle categorie di cui sopra: 30 % sul contributo base.

Il contributo predetto sarà riscosso mediante ruoli straordinari ed in unica soluzione.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6875)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1934.
Proroga del termine stabilito per la riscossione del contributo sulle merci imbarcate e sbarcate istituito pel funzionamento degli Uffici del lavoro portuali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci su ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, ed i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933;

Visti i decreti interministeriali 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926, con i quali si autorizzavano gli Uffici del Lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 20 febbraio 1927, ed i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo limitatamente al periodo 1° ottobre 1928-31 dicembre 1928, ed i successivi decreti di proroga in data 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1929, con il quale si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto, e Castellammare di Stabia a riscuotere il suddetto contributo limitatamente al periodo 1° febbraio 1930, 30 giugno 1930, ed i successivi decreti di proroga 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1932, col quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Trieste a riscuotere il contributo di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata limitatamente al periodo 1° gennaio 1932-30 giugno 1933 ed il successivo decreto di proroga 14 giugno 1933;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la riscossione del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei

porti di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi, Cagliari, Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia, e di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Trieste è prorogato al 30 giugno 1935.

Roma, addì 13 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazoni*: BIAGI.

(6861)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola « Quotisti » di Palagonia per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 43, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1923, n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società cooperativa agricola « Quotisti » di Palagonia, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 28 maggio 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota n. 6219, del 17 maggio 1934;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Società cooperativa agricola « Quotisti » di Palagonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6863)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16 S. C. d'I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Davide Rusig fu Antonio, nato a Begliano il 23 marzo 1887 e residente a S. Canziano d'Isonzo, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rusig nata Rusig fu Antonio, nata il 2 aprile 1891, moglie;
2. Mercede di Davide, nata il 17 aprile 1912, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4476)

N. 11419-17 S. C. d'I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Rusig fu Angelo, nato a Begliano il 2 luglio 1884 e residente a Begliano, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carmen di Giacomo, nata nel 1912, figlia;
2. Adino di Giacomo, nato il 15 maggio 1924, figlio;
3. Concetta di Giacomo, nata il 15 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4477)

N. 11419-18 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giov. Batta Rusig fu Agostino, nato a Begliano il 25 maggio 1879 e residente a Begliano, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Rosa di Gio Batta, nata il 29 dicembre 1907, figlia;
2. Ersilia di Gio Batta, nata il 3 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4473)

N. 11419-19 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rusig di Giacomo, nato a S. Pier d'Isonzo il 1° aprile 1890 e residente e Begliano, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Romilda di Giuseppe, nata il 2 aprile 1923, figlia;
2. Firmino di Giuseppe, nato il 25 settembre 1926, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 19 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4479)

N. 11419-22 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebastiano Rusig fu Francesco, nato a Begliano il 21 novembre 1852 e residente a Bogliano, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Francesco di Sebastiano, nato il 5 luglio 1882, figlio;
2. Attilio di Francesco, nato il 31 marzo 1912, nipote;
3. Anselmo di Francesco, nato il 17 novembre 1913, nipote;
4. Antonio di Sebastiano, nato il 3 marzo 1884, figlio;
5. Luigi di Antonio, nato il 26 dicembre 1909, nipote;
6. Guido di Antonio, nato il 17 febbraio 1913, nipote;
7. Gildo di Antonio, nato il 16 giugno 1920, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4482)

N. 11419-23 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Sturnich fu Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 29 giugno 1874 e residente a Begliano, è restituito nella forma italiana di « Storni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Luigia di Agostino, nata il 3 novembre 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4483)

N. 11419-24 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Zorzettig fu Giov. Batta, nato a Pieris il 5 ottobre 1852 e residente a S. Canziano d'Isonzo, è restituito nella forma italiana di « Zorzetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia di Angelo, nata il 12 ottobre 1887, figlia;
2. Angelo di Angelo, nato il 5 luglio 1890, figlio;
3. Annita di Angelo, nata il 27 luglio 1924, nipote;
4. Fiorige di Angelo, nata il 2 settembre 1925, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4484)

N. 11419-25 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Zorzettig fu Giovanni, nato a San Canzian d'Isonzo il 4 settembre 1889 e residente a San Canzian d'Isonzo, è restituito nella forma italiana di « Zorzetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ester di Angelo, nata il 23 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4485)

N. 11419-26 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zorzettig fu Antonio, nato a San Canzian d'Isonzo il 28 agosto 1879 e residente a Pieris, è restituito nella forma italiana di « Zorzetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Romano di Giovanni, nato il 24 gennaio 1905, figlio;
2. Severina di Giovanni, nata il 4 dicembre 1908, figlia;
3. Rinando di Giovanni, nato il 13 giugno 1910, figlio;
4. Mariano di Giovanni, nato il 22 settembre 1912, figlio;
5. Astellina fu Antonio, nata il 21 novembre 1897, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 134.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	58.80
Francia (Franco)	76.95
Svizzera (Franco)	378.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.725
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.73
Cecoslovacchia (Corona)	48.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.45
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.915
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.55
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.375
Id. 3,50 % (1902)	83.90
Id. 3 % lordo	62.725
Prestito Redimibile 3,50 %	84.25
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.475
Id. id. id. 1940	106 —
Id. id. id. 1941	106.70
Id. id. id. 1943	100.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 135.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.665
Inghilterra (Sterlina)	58.865
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	379.20
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.725
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.75
Cecoslovacchia (Corona)	48.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.45
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	-
Rendita 3,50 % (1906)	85.325
Id. 3,50 % (1902)	83.925
Id. 3 % lordo	62.675
Prestito Redimibile 3,50 %	84.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.425
Id. id. id 1940	106.05
Id. id. id 1941	106.70
Id. id id 1943	101 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.25

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame di merito distinto a 178 posti di grado 9° nel ruolo di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1° cancelliere e 1° segretario).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 45, 52 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto l'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256;
Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444;
Visto l'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, in relazione all'art. 9, 1° e 2° comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 4;
Visti gli articoli 4, 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

E bandito un concorso per esame di merito distinto per 178 posti di grado 9° nel ruolo di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1° cancelliere e 1° segretario).

Art. 2.

Sono ammessi a detto esame i funzionari dei gradi 10° e 11° delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio complessivo nei detti gradi, compreso l'eventuale servizio di alunnato o di volontariato, e che, a giudizio della Commissione di vigilanza presso la competente Corte o, per i funzionari in servizio al Ministero della giustizia o fuori ruolo, della Commissione centrale di scrutinio, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 3.

Per l'ammissione all'esame dei funzionari forniti di laurea o di titoli equipollenti, l'anzianità di servizio è ridotta di due anni.

Art. 4.

Per la determinazione del servizio utile ai fini dell'ammissione all'esame, ai funzionari che abbiano prestato servizio in altri ruoli dell'Amministrazione della giustizia, tale servizio si computa per intero, se prestato in ruoli di gruppo *A* e *B*; per due terzi, se prestato in ruoli di gruppo *C*; ma, in ogni caso, per non più di quattro anni.

Si computa altresì per intero il servizio prestato in ruoli di gruppo *A* o *B* di altre Amministrazioni e per due terzi quello prestato in ruolo di gruppo *C*; ma, in ogni caso, per non più di quattro anni.

Art. 5.

Ai funzionari di grado 10°, ex combattenti, in aumento al servizio civile si computa il servizio prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918. Tale beneficio viene esteso anche ai funzionari che risultino regolarmente iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per gli uni e per gli altri devono però essere trascorsi almeno due anni dalla data in cui furono effettivamente assunti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 6.

I funzionari ex combattenti dovranno comprovare tale qualità mediante produzione dello stato matricolare militare con la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari.

Il requisito dell'appartenenza ai Fasci di combattimento dovrà risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato; dovrà essere redatto su carta legale e contenere oltre all'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, anche l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ininterrotta. Il certificato stesso dovrà essere vistato da S. E. il Segretario o dai Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del P.N.F.

I concorrenti che siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista, ai termini e per gli effetti degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dovranno produrre un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che essi sono in possesso dei predetti brevetti, oppure copia degli stessi autenticata da Regio notaio.

Ai fini del 2° comma del citato art. 10 gli interessati dovranno comprovare mediante i certificati suddetti che risultano iscritti al P.N.F. ininterrottamente.

Art. 7.

Gli aspiranti non oltre il 30 agosto 1934-XII dovranno presentare al rispettivo capo di ufficio domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 5 diretta al Ministero di grazia e giustizia.

Le domande, accompagnate da rapporto informativo, a cura dei capi di ufficio saranno trasmesse per via gerarchica alla competente Commissione di vigilanza, la quale, insieme con la deliberazione contenente il giudizio sulla capacità, diligenza e buona condotta del funzionario, le invierà al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio V) non oltre il 15 settembre 1934-XII.

Art. 8.

Le quattro prove scritte dell'esame di concorso avranno luogo nei giorni 28, 29, 30 novembre e 1° dicembre 1934-XIII nelle sedi che saranno indicate mediante apposito decreto che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Esse riguarderanno:

1. La procedura civile;
2. La procedura penale;
3. La compilazione di un atto di cancelleria;
4. La risoluzione di questione di carattere teorico pratico, concernenti le leggi di bollo e registro, nonchè il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6883)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esami di idoneità per la promozione al grado 9° nel ruolo di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1° cancelliere e 1° segretario).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 45, 52 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;

Visto l'art 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444;

Visto l'art. 1, 1° comma, del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, in relazione all'art. 9, 1° e 2° comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843;

Visto l'art 4 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n 4;

Visti gli articoli 4, 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È indetto l'esame di idoneità per la promozione al grado 9° nel ruolo di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1° cancelliere e 1° segretario).

Art. 2.

Sono ammessi a detto esame i funzionari di grado 10° delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11°, compreso l'eventuale servizio di alunnato o di volontariato, e che, a giudizio della Commissione di vigilanza presso la competente Corte, o, per i funzionari in servizio al Ministero della giustizia o fuori ruolo, della Commissione centrale di scrutinio, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta

Art. 3.

Per l'ammissione all'esame dei funzionari forniti di laurea o di titoli equipollenti, l'anzianità di servizio è ridotta di due anni.

Art. 4.

Per la determinazione del servizio utile ai fini dell'ammissione all'esame, ai funzionari che abbiano prestato servizio in altri ruoli dell'Amministrazione della giustizia, tale servizio si computa per intero, se prestato in ruoli di gruppo *A* o *B;* per due terzi, se prestato in ruoli di gruppo *C;* ma, in ogni caso, per non più di quattro anni.

Si computa altresì per intero il servizio prestato in ruoli di gruppo *A* o *B* di altre Amministrazioni e per due terzi quello prestato in ruolo di gruppo *C*; ma, in ogni caso, per non più di quattro anni.

Art. 5.

Ai funzionari ex combattenti, in aumento al servizio civile si computa il servizio prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918. Tale beneficio viene esteso ai funzionari che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Per gli uni e per gli altri funzionari devono però essere trascorsi almeno due anni dalla data in cui furono effettivamente assunti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 6.

I funzionari ex combattenti dovranno comprovare tale qualità mediante produzione dello stato matricolare militare con la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari.

Il requisito dell'appartenenza ai Fasci di combattimento dovrà risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato; dovrà essere redatto su carta legale e contenere oltre all'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, anche l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ininterrotta. Il certificato stesso dovrà essere vistato da S. E. il Segretario o dai Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista

I concorrenti che siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista, a termini e per gli effetti degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, dovranno produrre un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che essi sono in possesso dei predetti brevetti, oppure copia degli stessi autenticata da Regio notaio

Ai fini del 2° comma del citato art. 10 gl'interessati dovranno comprovare mediante i certificati suddetti che risultano iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente.

Art. 7.

Gli aspiranti, non oltre il 30 agosto 1934 dovranno presentare al rispettivo capo di ufficio la domanda di ammissione all'esame su carta da bollo da L. 5 diretta al Ministero di grazia e giustizia.

Le domande, accompagnate da rapporto informativo, a cura dei capi di ufficio, saranno trasmesse per via gerarchica alla competente Commissione di vigilanza, la quale, insieme con la deliberazione contenente il giudizio sulla capacità, diligenza e buona condotta del funzionario, la invierà al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio V) non oltre il 15 settembre 1934.

Art. 8.

Le tre prove scritte dell'esame di idoneità avranno luogo nelle sedi che saranno indicate mediante apposito decreto che verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1934 e riguarderanno:

1. Risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile;
2. Risoluzione di un quesito pratico sulla procedura penale;
3. Compilazione di un atto di cancelleria.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè sulle leggi di bollo e registro e sui servizi di cancelleria.

Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6884)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.